



Repertorio n.51.622

Raccolta n.18.312

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Nove novembre duemiladiciotto.

A Bergamo, in Viale Vittorio Emanuele II n.4, nel mio studio.

Avanti a me Dott. Francesco Boni, notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

sono presenti

GHIDOTTI Stefano, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 6 gennaio 1962, ivi domiciliato in Via Formiche n.44,

Cod.Fiscale GHD SFN 62A06 G264C;

GOZZINI Pietro Antonio, nato a Pontoglio il 2 marzo 1963, residente a Palazzolo sull'Oglio in Via Zanardelli n.65,

Cod.Fiscale GZZ PRN 63C02 G869X;

GHIDELLI Giovanni, nato a Bergamo il 31 luglio 1964, ivi domiciliato in Via Tassis n.16,

Cod.Fiscale GHD GNN 64L31 A794Z,

BARBO' Carolina, nata a Palazzolo sull'Oglio il 14 gennaio 1967, ivi domiciliata in Via Formiche n.44,

Cod.Fiscale BRB CLN 67A54 G264V;

GHIDOTTI Benedetta, nata a Brescia il 22 maggio 2000, domiciliata a Palazzolo sull'Oglio in Via Formiche n.44/A,

Cod.Fiscale GHD BDT 00E62 B157W;

tutti cittadini italiani.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita tra i comparenti una Associazione non riconosciuta con la denominazione:

"Parkinson e Sport".

2) Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere e dedicare risorse umane ed economiche a:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, specie nel campo della medicina ed, in particolare, nel settore dedicato allo studio della malattia del Parkinson ed alle cure del suddetto morbo, anche creando sinergie tra i diversi operatori ed esperti del settore, impegnati nelle ricerche di laboratorio, nei test clinici, nella fisiologia, nella neurologia, nella neurofisiopatologia, nella fisioterapia e nella riabilitazione, ecc.;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, specie se finalizzate al recupero, alla cura ed all'inserimento di soggetti affetti dalla malattia del Parkinson, al fine di combattere la suddetta malattia attraverso la pratica dell'attività sportiva ed in particolare attraverso il triathlon, considerando che esami clinici, test atletici e programmi di allenamento specifici consentono di offrire all'organismo un addestramento rigoroso utile alla compensazione del deficit motorio;

- comunicazione per la diffusione della cultura sportiva quale strumento di cura ed educazione del corpo, organizzando e gestendo attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica dello sport e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e, comunque, quello previsto dall'art.1 dello Statuto che, si allega al presente atto

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo 1

il 20/11/2018

al n. 43843

Serie 1T

Esatti Euro 245,00

sotto la lettera "A".

Le attività svolte dall'Associazione devono perseguire l'interesse generale, con finalità solidaristiche e di utilità sociale.

E' tassativamente escluso lo scopo di lucro.

3) L'Associazione ha sede a Bergamo in Via Torquato Tasso n.50.

4) Il rapporto associativo ha effetto a decorrere da oggi ed è disciplinato dalle norme del Codice Civile salvo quanto diversamente disposto nel presente atto e nello Statuto allegato.

Viene quindi fatto riferimento e rinvio alle disposizioni dello statuto per la disciplina di:

- norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente,
- diritti e obblighi degli associati,
- requisiti per l'ammissione di nuovi associati e relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta,
- nomina dei componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione,
- durata dell'ente (che è illimitata).

In caso di contrasto anche solo apparente tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

5) Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, sino al 31 dicembre 2020, viene costituito come segue:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Presidente _____ | GHIDOTTI Stefano, |
| Vice Presidente _____ | BARBO' Carolina, |
| Segretario _____ | GHIDOTTI Benedetta. |

6) I fondatori pattuiscono che il contributo per i fabbisogni dell'Associazione al momento della costituzione e per le eventuali adesioni nel corso del primo esercizio, sarà di Euro 30,00 (trenta) a testa.

7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'accreditamento e l'affiliazione dell'Associazione presso gli Enti, le Autorità, le Organizzazioni e le Federazioni sportive aderenti al CONI, cui il Consiglio deciderà di aderire.

La presente Associazione, per volontà dei fondatori, non inizialmente è destinata al riconoscimento, pertanto il Presidente viene esonerato dall'onere di provvedere all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, sino a nuova e diversa deliberazione dal parte del Consiglio.

8) Con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, i comparanti riconoscono di aver ricevuto per iscritto l'informativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - General Data Protection Regulation (GDPR) concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, per poter apprendere:

- come saranno utilizzati i dati, se saranno condivisi con altri soggetti, la durata della conservazione nelle banche dati, i dati di titolare e responsabile del trattamento e della protezione dei dati;
- la libera revocabilità del consenso al trattamento, in qualsiasi momento, con obbligo per titolare di cancellare tutti i dati raccolti;
- il diritto di rettifica dei dati inesatti, di integrazione di quelli incompleti, la portabilità ad altro titolare ed il diritto all'oblio;

- che il periodo di tempo di conservazione di dati non potrà essere illimitato, ma proporzionato alle finalità per le quali è stato richiesto il consenso;

A tale proposito dichiarano di voler consentire e quindi autorizzano il trattamento, la conservazione e la trasmissione dei dati personali e di eventuali dati sensibili, in conformità all'informativa ricevuta, per tutte le attività richieste o dovute da parte del notaio e per le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.

Io notaio ho letto quest'atto e l'allegato statuto ai comparenti, i quali lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono alle ore 18,37.

L'ho scritto con mezzo elettromeccanico e l'ho completato di mia mano su tre pagine di un foglio.

F.to Stefano GHIDOTTI

F.to Giovanni GHIDELLI

F.to GOZZINI Pietro Antonio

F.to BARBO' Carolina

F.to Benedetta GHIDOTTI

F.to Francesco BONI notaio (Sigillo)

Allegato "A" all'atto n. 51.622 di repertorio e n. 18.312 di raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - PERSONALITA' GIURIDICA - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita una Associazione, ai sensi degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche ed integrazioni), denominata

"Parkinson e Sport"

L'Associazione potrà acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, quando verrà istituito e sarà operativo. Una volta riconosciuta come persona giuridica, per le obbligazioni dell'ente risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Art.2

L'Associazione ha la sede a Bergamo in Via Torquato Tasso n.50.

L'Associazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi operative, uffici, agenzie e rappresentanze anche in altre località della Provincia.

Art.3

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo la promozione della ricerca scientifica nonché l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, promuovendo risorse umane ed economiche da dedicare ai seguenti obiettivi:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, specie nel campo della medicina ed, in particolare, nel settore dedito allo studio della malattia del **Parkinson** ed alle cure del suddetto morbo, anche creando sinergie tra i diversi operatori ed esperti del settore, impegnati nelle ricerche di laboratorio, nei test clinici, nella fisiologia, nella **neurologia**, nella **neurofisiopatologia**, nella fisioterapia e nella riabilitazione, ecc.;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, specie se finalizzate al recupero, alla cura ed all'inserimento di soggetti affetti dalla malattia del **Parkinson**, al fine di combattere la suddetta malattia attraverso la pratica dell'attività sportiva ed in particolare attraverso il **triathlon**, considerando che esami clinici, test atletici e programmi di allenamento specifici consentono di offrire all'organismo un addestramento rigoroso utile alla compensazione del deficit **motorio**;

- comunicazione per la diffusione della cultura sportiva quale strumento di cura ed educazione del corpo, organizzando e gestendo attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica dello sport e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla Legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, **ricorrenze** o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai **sovventori**.

PATRIMONIO

Art.4

L'Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a) quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Ai fini del conseguimento e del mantenimento della personalità giuridica, l'Associazione dev'essere dotata di un patrimonio minimo di 15.000,00 (quindicimila) Euro.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare i possibili rimedi (la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, ovvero la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente, ecc.).

SOCI

Art.5

I membri dell'Associazione si dividono in:

- a) Soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) Socio ordinari;
- c) Soci sostenitori: lo sono coloro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno dell'attività dell'Associazione.

Appartengono alle ultime due categorie tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentino richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, con l'esplicita indicazione della categoria nella quale intendono essere compresi e del domicilio presso il quale debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione di un nuovo associato avviene con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato ed ha effetto dal momento dell'annotazione nel Libro/Registro degli associati.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro/Registro degli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso del socio.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o il Collegio dei Probiviri, se già nominato dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art.7

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di maggio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'Associazione, nè sono **trasmissibili** per atto tra vivi o per causa di morte e non sono **rivalutabili**.

Art.8

I soci hanno tutti uguali diritti, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art.9

La qualità di associato deve risultare da apposito Libro/Registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, si perde per esclusione deliberata dall'Assemblea, in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, **inabilitazione** o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura **colposa**;
- d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

La sanzione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati dev'essere comunicata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il mese di maggio dell'anno in corso.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

La **riammissione** può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI

Art.10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art.11

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Il provvedimento di ammissione può attribuire agli associati che siano a loro volta enti del Terzo settore, più voti, fino ad un massimo di 5 (cinque), in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice Civile e l'articolo 2373 del Codice Civile (conflitto di interessi), in quanto compatibili.

L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica degli associati, dei membri dell'organo direttivo e di controllo nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione, e dove deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art.12

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art.13

L'Assemblea degli associati dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax, o consegnato a mano, o tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per l'eventuale seconda convocazione.

Art.14

Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria a cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art.15

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente, assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.16

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a **scrutinio** segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea con le modalità previste dall'Art.11; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituisce il primo in caso di assenza od impedimento; può anche nominare un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di segretario.

La maggioranza degli amministratori dev'essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Cod.Civ.).

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di loro: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art.18

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Art.19

La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.20

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 24 ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli elementi da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.21

E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un Consigliere non **partecipasse** a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Art.22

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in subordine dal consigliere più anziano d'età.

Art.23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e notificare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

h) sottoporre all'Assemblea proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche allo Statuto;

i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

In tema di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

PRESIDENTE

Art.24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.25

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 (due) esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila) euro;

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila) euro;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

Quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile in merito alle cause di ineleggibilità e decadenza.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile e, quindi, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e qualora un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida che saranno adottate dal Ministero del Lavoro. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26

L'associazione devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per 2 (due) esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 (unmilionecentomila) euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila) euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.

Al Revisore dei Conti (o alla Società di revisione) spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- b) vigilare e controllare che siano osservate tutte le norme statutarie.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di Consigliere, ha durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

Il Revisore dei Conti (o un rappresentante della Società di revisione) partecipa all'Assemblea che approva il bilancio e possono, dietro sua richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

BILANCIO ED UTILI

Art.27

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed il preventivo delle spese, all'Assemblea da **convocarsi** entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o a quelle ad esse direttamente connesse.

Art.28

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge, o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per Legge o per Statuto facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.29

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci e resta in carica tre anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, lo stesso viene sostituito per **cooptazione**.

Il Collegio:

- a) definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci;

- b) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al suo giudizio;
- c) esprime parere vincolate su tutte le materie che il Consiglio Direttivo o il Revisore dei Conti (o la Società di revisione) intendano sottoporgli.

RESPONSABILITA' E GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE

Art.30

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili, nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.

Almeno 1/10 (un decimo) degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire con denuncia al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno 1/10 (un decimo) degli associati se l'associazione dovesse avere più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 (un ventesimo) degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, del Codice Civile.

SCIoglimento

Art.31

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto dovesse residuare al termine della liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

RINVIO

Art.32

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

F.to Stefano GHIDOTTI

F.to Giovanni GHIDELLI

F.to GOZZINI Pietro Antonio

F.to BARBO' Carolina

F.to Benedetta GHIDOTTI

F.to Francesco BONI notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 20 novembre 2018